

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 17 del 30-08-2023

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024.

L'Organo di Revisione Dott. Alessandro Beccu, al quale è stato confermato l'incarico di revisore unico dei conti per il triennio 2022-2025 con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 29/04/2022;

Premesso che l'art. 239, comma 1 lettera b), n. 2 de D.lgs. n. 287/2000, come modificato da l'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposte di regolamento di contabilità, economato e provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione della aliquota IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2),
- un'aliquota "variabile" stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3)

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e ss.mm.ii. il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 26.04.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2015, ha previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%

Viste le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 13 del 30/03/2018 con la quale è stato deliberato l'azzeramento dell'addizionale Comunale Irpef per l'anno di imposta 2018.
- n. 60 del 26/11/2018 con la quale è stato deliberato l'azzeramento dell'addizionale Comunale Irpef per l'anno di imposta 2019.
- n. 74 del 23/12/2019 con la quale è stato deliberato l'azzeramento dell'addizionale Comunale Irpef per l'anno di imposta 2020.
- n. 5 del 3/03/2022 con la quale è stato deliberato l'azzeramento dell'addizionale Comunale Irpef per l'anno di imposta 2022;
- n. 7 del 28/02/2023 con la quale è stato deliberato l'azzeramento dell'addizionale Comunale Irpef per l'anno di imposta 2023;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30-05-2023 avente ad oggetto "Regolamento addizionale comunale all'IRPEF. Conferma azzeramento aliquota per l'anno di imposta 2024" con la quale si provvede a confermare, anche per l'esercizio 2024, l'azzeramento dell'addizionale comunale all'Irpef;

Considerato che, al fine delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate del bilancio dell'Ente, è stata valutata la sostenibilità degli effetti dell'azzeramento sul bilancio dell'anno in corso.

Rilevato che nel DUP 2024-2026 verrà previsto il mantenimento dell'azzeramento dell'addizionale comunale RPEF anche per il 2024;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi da Responsabile del Servizio competente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

visti:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento dell'imposta di soggiorno;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30 agosto 2023 avente ad oggetto "Regolamento addizionale comunale all'IRPEF. Conferma azzeramento aliquota per l'anno di imposta 2024".

Data: 30/08/2023

L'Organo di Revisione

Dott. Alessandro Beccu

